

# CORTE DI CASSAZIONE

## Sentenza 05 novembre 2013, n. 24770

Svolgimento del processo

S. D'D., sostenendo di essere stato distaccato dal suo datore di lavoro, Banca Commerciale Italiana, successivamente confluita nella Banca Intesa spa, per il periodo dal novembre 1989 al novembre 2003 presso la Banca Commerciale Italian Suisse a Zurigo, con incarico di direttore generale, ha impugnato il licenziamento comunicatogli dalla Banca Intesa nel dicembre 2003, chiedendo che, ritenuta l'illegittimità del licenziamento, la Banca fosse condannata a corrispondergli l'indennità sostitutiva del preavviso, l'indennità supplementare e le differenze del trattamento di fine rapporto maturate in relazione alla diversa base di calcolo che avrebbe dovuto tener conto, tra l'altro, di tutte le somme percepite dal ricorrente durante il periodo del distacco all'estero.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento delle differenze di trattamento di fine rapporto e ha respinto le altre domande con sentenza che è stata confermata dalla Corte d'appello della stessa città, che ha rigettato sia l'appello del lavoratore che l'appello incidentale della società, osservando, per quanto qui interessa, che tra le parti era intervenuto un accordo con cui era stata stabilita una sospensione del rapporto di lavoro, con la previsione del rientro del lavoratore presso la Banca italiana, previa intesa tra questa e la Banca estera, con l'ulteriore pattuizione che condizionava il rientro in Italia alla mancata risoluzione del rapporto instauratosi con la Banca Comit Suisse per fatto imputabile al lavoratore (licenziamento per colpa o sue dimissioni); accordo che, secondo la Corte territoriale, non incontrando il divieto di norme imperative, escludeva la configurabilità dell'ipotesi del distacco e, essendosi realizzata anche la condizione che impediva il rientro del lavoratore in Italia (dimissioni del lavoratore dalla Banca estera), precludeva l'accoglimento delle domande del lavoratore, dovendo escludersi che fosse configurabile un licenziamento nella comunicazione con cui Banca Intesa, dato atto della risoluzione del rapporto con la Banca estera, aveva ribadito l'impossibilità di riattivare il rapporto di lavoro.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione S. D. affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso la Intesa Sanpaolo spa (già Banca Intesa spa).

La società ha depositato anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 2094 c.c. e 1 della legge n. 1369 del 1960, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto la legittimità dell'accordo stipulato tra le parti, che prevedeva la sospensione del rapporto di lavoro in atto e condizionava il rientro del lavoratore presso la Banca italiana, previa intesa tra questa e la Banca svizzera, alla mancata risoluzione del rapporto di lavoro instauratosi con la Banca Comit Suisse, sostenendone, invece, l'illegittimità in relazione all'istituto del distacco così come delineato e costantemente interpretato dalla giurisprudenza della S.C.

2. – Con il secondo motivo si denuncia il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della verifica della effettiva esistenza della sospensione del rapporto di lavoro e della conseguente insussistenza dell'ipotesi del distacco, sostenendo che l'istruttoria aveva evidenziato l'esistenza di diversi elementi, che non erano stati valutati adeguatamente dalla Corte territoriale –

come, ad esempio, il fatto che le promozioni e il trattamento economico del dipendente venivano decisi dalla Banca italiana -, da cui risultava che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il rapporto di lavoro era rimasto tutt'altro che sospeso, avendo continuato il ricorrente a lavorare sempre per conto e nell'interesse della casa madre italiana, riferendosi solo a quest'ultima per ogni aspetto rilevante della prestazione e della carriera lavorativa.

3. – Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1175, 1375 e 1366 c.c., nonché vizio di motivazione, relativamente alla statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto l'insussistenza di un licenziamento, anche per fatti concludenti, da parte della Banca Intesa, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il comportamento della Banca relativo al periodo in cui, secondo il lavoratore, era emersa l'esistenza della volontà datoriale di recedere tacitamente dal rapporto di lavoro, soffermandosi invece solo sull'offerta della prestazione lavorativa fatta dal lavoratore con lettera del 29.11.2003 e sulla lettera di riscontro della Banca in data 23.12.2003, e cioè su fatti verificatisi successivamente al periodo in questione.

4. – Con il quarto motivo si denuncia violazione degli stessi articoli, nonché vizio di motivazione, per non avere la Corte d'appello tratto le necessarie conclusioni dalla rilevata "scorrettezza" del comportamento della Banca e per non avere, quindi, riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'indennità di preavviso e dell'indennità supplementare per violazione, da parte della Banca, dei principi di correttezza e buona fede nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto.

5. – Il primo motivo è infondato.

Nel caso di collegamento economico tra società datrici di lavoro, questa Corte ha già affermato (Cass. n. 19036/2006) che ove le parti abbiano pattuito un "distacco" del lavoratore, che, fermo il perdurare del vincolo con il datore di lavoro originario, faccia sorgere un distinto rapporto con altro imprenditore, anche all'estero, con sospensione del rapporto originario, i due rapporti restano separati, anche se le due società sono gestite da società collegate, con conseguente non imputabilità alla società distaccante, se non diversamente pattuito, delle obbligazioni relative al secondo rapporto.

Da questi principi di diritto non si è discostata la Corte territoriale con l'affermazione che, nel caso di specie, le parti, con l'accordo stipulato nel gennaio 1990, avevano concordato di sospendere il rapporto di lavoro in atto e di prevedere il rientro presso la Banca italiana "previa intesa" tra questa e la Banca svizzera, con una ulteriore clausola che condizionava la possibilità del rientro presso la Banca italiana alla mancata risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca Comit Suisse per colpa del lavoratore o per sue dimissioni. In siffatto contesto, la sentenza impugnata ha poi correttamente rilevato che tale accordo, preceduto da una lettera del lavoratore con cui il ricorrente si esprimeva nei seguenti termini: "in relazione al mio passaggio alle dipendenze della BCI Suisse chiedo di poter fruire di una sospensione del rapporto di lavoro con al Banca Commerciale Italiana – Milano", era pienamente valido ed efficace, anche perché, a ben vedere, non dava luogo ad una vera e propria ipotesi di "distacco", quanto piuttosto ad una sospensione del rapporto di lavoro con l'originario datore di lavoro ed all'insorgenza di un distinto rapporto con la società estera.

Il primo motivo deve essere pertanto respinto.

6. – Anche il secondo motivo è infondato.

Al riguardo, deve ribadirsi che, come è stato più volte affermato da questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di

legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo esame, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti. Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciarle con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., ricorre, dunque, soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre tale vizio non si configura allorché il giudice di merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato diversi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (cfr. *explurimis* Cass. n. 10657/2010, Cass. n. 9908/2010, Cass. n. 27162/2009, Cass. n. 16499/2009, Cass. n. 13157/2009, Cass. n. 6694/2009, Cass. n. 42/2009, Cass. n. 17477/2007, Cass. n. 15489/2007, Cass. n. 7065/2007, Cass. n. 1754/2007, Cass. n. 14972/2006, Cass. n. 17145/2006, Cass. n. 12362/2006, Cass. n. 24589/2005, Cass. n. 16087/2003, Cass. n. 7058/2003, Cass. n. 5434/2003, Cass. n. 13045/97, Cass. n. 3205/95).

7. – Nelle citate sentenze questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni (cfr. *ex plurimis*, Cass. n. 16499/2009 cit.). E, per quanto riguarda specificamente la valutazione della prova testimoniale, ha affermato che la valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 42/2009 cit., cui adde Cass. n. 21412/2006, Cass. n. 4347/99, Cass. n. 3498/94).

8. – Né può trascurarsi che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario che il mancato esame di elementi probatori contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle risultanze sulle quali il convincimento del giudice è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (cfr. *ex plurimis* Cass. n. 14034/2005), essendo necessario, in altri termini, che sussista un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza (Cass. n. 21249/2006).

9. – Nella specie, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato il proprio convincimento in relazione a tutti i fatti rilevanti nella presente controversia, osservando, in sostanza, che la determinazione formale del rapporto, così come definito tra le parti con l'accordo del 1990, aveva

trovato effettivo riscontro nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo, dovendo ritenersi che la posizione di capogruppo della Banca Commerciale Italiana e quella di direttore generale rivestita dal ricorrente all'interno della Banca Comit Suisse giustificassero, da un lato, l'ingerenza "certamente molto significativa" della società capogruppo e, dall'altro, l'esistenza di una "fitta relazione con la Banca controllante, costituita da continui indirizzi e controlli nella gestione" della società controllata, e di un "continuo collegamento con Comit Italia, pur in assenza di un distacco", dell'attività svolta dal ricorrente, essendo questi la persona "che, pacificamente, svolgeva un'attività di raccordo tra la capogruppo e la Banca controllata"; non senza rilevare che "nel CdA della Comit Suisse, composto di 7 consiglieri, due rappresentavano la direzione centrale della Capogruppo ... e che i referenti del D. ... erano stati anche membri del CdA della consociata".

10. – Le contrarie affermazioni del ricorrente, secondo cui la sentenza avrebbe ritenuto assorbente il solo dato formale, costituito dall'accordo del 1990, e non avrebbe adeguatamente valutato tutto il materiale istruttorio (per quanto riguarda, in particolare, gli elementi probatori concernenti la regolamentazione economica del rapporto e le decisioni in tema di avanzamenti di carriera), si risolvono, sostanzialmente, nella contestazione diretta (inammissibile in questa sede) del giudizio di merito, giudizio che risulta motivato in modo sufficiente e logico anche mediante il richiamo delle argomentazioni svolte sul punto dal primo giudice, confermate e, quindi, fatte proprie dal giudice d'appello, oppure evocano fatti o elementi di prova asseritamente trascurati dal giudice d'appello, senza tuttavia precisare atti o fasi processuali in cui essi furono dedotti in sede di gravame, così non osservando il disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c. Né può sottacersi, per concludere sul punto, che la sentenza impugnata, oltre ad essere adeguatamente e logicamente motivata, risulta del tutto coerente ai principi già espressi al riguardo da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 25270/2011) secondo cui in presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo determina l'assunzione in capo alla prima della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell'organizzazione produttiva nella quale l'attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione, solo nel caso in cui tale ingerenza ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate,

11. – Alla luce dei principi sopra ricordati, la sentenza impugnata, per essere adeguatamente motivata e coerente sul piano logico-formale, non merita, dunque, le censure che le sono state mosse con il motivo in esame.

12. – Il terzo motivo è parimenti infondato.

Il ricorrente lamenta che il giudice d'appello non avrebbe preso in considerazione le circostanze dedotte dal lavoratore a sostegno della tesi secondo cui egli era già stato estromesso dal posto di lavoro ben prima dell'offerta della prestazione da lui effettuata nel novembre 2003 e, a riprova di quanto affermato, riporta un'ampia parte del ricorso in appello per dimostrare di avere sollecitato una pronuncia dei giudici del gravame sul punto.

La suddetta doglianza non può tuttavia trovare ingresso in questa sede di legittimità, poiché il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., si configura soltanto quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di un punto "decisivo" della controversia, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate a sostegno della decisione.

Nella specie, secondo quanto emerge dalle argomentazioni svolte nel ricorso in appello, il ricorrente ha fondato il proprio assunto sul presupposto della qualificazione del rapporto intercorso con la Banca estera come "distacco" e sull'esistenza dell'obbligo del distaccante di richiamare il

lavoratore al termine del distacco medesimo, termine che, nel ricorso in appello, viene fatto coincidere con il momento della cessione della Banca estera e con la conseguente (asserita) cessazione della “causa” del distacco. Ed è evidente come, una volta – correttamente – esclusa la configurabilità di un distacco (in senso proprio) da parte dei giudici d’appello, e ricostruita la vicenda in termini di sospensione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro e di insorgenza di un distinto rapporto con la società estera – perdurante anche dopo la cessione della Banca estera -, non possano venire in rilievo circostanze dalle quali dovrebbe desumersi, secondo l’assunto, il venir meno della causa del distacco.

13. – E’, infine, privo di fondamento anche il quarto motivo.

La Corte territoriale non ha, infatti, accertato che la Banca, nel rifiutare di “riattivare” il rapporto di lavoro, abbia violato le regole della correttezza e della buona fede, ma si è limitata a rilevare “una certa scorrettezza dell’appellata” per avere essa risposto “rigidamente” ed “asetticamente” al dirigente, che “aveva di fatto diretto e gestito la consociata svizzera e che era stato poi uno dei principali autori della avvenuta cessione”; circostanza, questa, che non è di per sé idonea a configurare un’ipotesi di abuso del diritto o a dimostrare che, nel prendere atto della mancanza delle condizioni per la riattivazione del rapporto di lavoro, la Banca abbia violato i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

14. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, facendo riferimento alle disposizioni di cui al d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e alla tabella A ivi allegata, in vigore al momento della presente decisione (artt. 41 e 42 d.m. cit.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 50,00 oltre € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.